

proposta di legge n. 172

(Proposta di legge statutaria)

a iniziativa del consigliere Latini

presentata in data 23 gennaio 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,

l'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede la riduzione del numero dei consiglieri regionali, fissando quale parametro di riferimento la popolazione. La Regione Marche ha una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, per cui in applicazione della disposizione sopra richiamata il numero dei consiglieri deve essere ridotto a 30, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale.

La lettera b) della medesima disposizione di legge statale prevede inoltre che il numero degli assessori regionali debba essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Tuttavia, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali non si realizza

automaticamente, necessitando di una apposita normativa statutaria di attuazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, vale a dire entro il 13 febbraio 2012.

La presente proposta di modifica statutaria si muove nella direzione di ridurre in maniera significativa i costi della politica attraverso un ridimensionamento della rappresentanza politico istituzionale, che comporterà un riequilibrio proporzionale tra il numero degli eletti e la popolazione e una maggiore snellezza dell'Assemblea legislativa.

La presente proposta di legge consta di due articoli: con l'articolo 1 si prevede la riduzione dei consiglieri regionali, degli assessori regionali e degli assessori esterni, rispettivamente a trenta più il Presidente della Giunta Regionale, sei e una unità; l'articolo 2 reca la norma transitoria.

Art. 1

(Modifiche alla legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) dopo le parole: "componenti del Consiglio" sono inserite le seguenti: "in numero non superiore a uno".

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale."

3. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 la parola: "dieci" è sostituita dalla parola "sei".

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla X legislatura.